



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio viabilità

AUTORIZZAZIONE N. 14/2025

OGGETTO: COMPETIZIONE SPORTIVA DENOMINATA "3° GRAN PREMIO CITTA' DI MORBEGNO", IN PROGRAMMA IL GIORNO 29 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni dell'articolo 9 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del R.r. 27 marzo 2006, n. 6 ("Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada").

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, articolo 4, comma 150-ter, con cui sono state conferite alle Province le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada che si svolgono sul territorio di più comuni.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

VISTA la domanda presentata dalla **signora Spini Enrica** nata a Morbegno il 22 dicembre 1961, residente a Morbegno in via Beato Andrea n. 4, SPNNRC61T62F712J, **tel. Mob. 349 6732209**, nella qualità di presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**ÉVALTELLINA**" associata al CONI tramite Federazione Ciclistica Italiana con numero di affiliazione 02Q4147, codice fiscale 91015240145, con sede a Morbegno in Piazza Sant'Antonio, 6, volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva denominata "**3° GRAN PREMIO CITTA' DI MORBEGNO**" in programma il giorno 29 giugno 2025, con partenza da Morbegno alle ore 12:30 ed arrivo a Morbegno.

VISTE la tabella di marcia con l'elenco delle vie percorse, la rappresentazione grafica del percorso di gara (che non potranno essere variate), allegata alla domanda, riproposte allegata in copia alla presente.

CONSIDERATO che è prevista la partecipazione di n. 200 partecipanti.

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà le strade di proprietà di: Provincia di Sondrio, Comune di Cercino, Comune di Civo, Comune di Dubino, Comune di Morbegno, Comune di Talamona, Comune di Traona.

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà il territorio dei comuni di: Cercino, Civo, Dubino, Mantello, Morbegno, Talamona e Traona.

ACQUISITO il nullaosta del Comune di Talamona, registrato al protocollo n. 17947 del 28/05/2025, allegato in copia alla presente.

ACQUISITI altresì, per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 6, comma 4, del regolamento regionale 27 marzo 2006, n. 6, i nullaosta del Comune di Cercino, Comune di Civo, Comune di Dubino, Comune di Morbegno, Comune di Traona, richiesti dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 17799 del 27/05/2025.

ATTESO che il funzionario responsabile dell'istruttoria, d'intesa con il capo cantoniere di zona, ha espresso parere favorevole sulla percorribilità dei tratti interessati dalla competizione delle seguenti strade provinciali:

- SP 4 "Valeriana occidentale", con la segnalazione che al km 6+900 è presente un'estesa depressione, al km 8+600 è presente un avvallamento trasversale e dal km 11+360 al km 13+300 il manto stradale è ammalorato e presenta irregolarità;
- SP 5 "dei Cech occidentale";
- SP 6 "di Mello";

CONSIDERATO che nei suddetti tratti indicati con segnalazione occorre prestare la massima attenzione e moderare la velocità.

VISTE le polizze assicurative n. 90324 e 90325 stipulate da Federazione Ciclistica Italiana con Poste Assicura Spa, con validità fino al 31 dicembre 2025, per la copertura di rischi connessi allo svolgimento della manifestazione come previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

RITENUTO pertanto, su proposta conforme del responsabile dell'istruttoria, di poter rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento della predetta competizione, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel sopraccitato nullaosta, allegato in copia alla presente, e di quelle ulteriori che sono di seguito indicate.

AUTORIZZA

ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, la signora Spini Enrica, in qualità di presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "ÈVALTELLINA", ad organizzare ed effettuare la gara in oggetto a condizione, pena la nullità del presente atto, che siano osservate le seguenti prescrizioni.

- **Sia emessa, da parte del Ministero dell'Interno - Prefettura di Sondrio, apposita ordinanza di sospensione della circolazione per il tempo necessario al transito dei concorrenti e dei veicoli al seguito della competizione. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'emissione di tale ordinanza.**
- **Nei tratti dove non è prevista l'emissione della sopraccitata ordinanza si devono rispettare tutte le norme del Codice della Strada, la segnaletica orizzontale e verticale presente sulle strade percorse, adottando tutte le misure di prudenza connesse alla circolazione dei velocipedi su strada.**
- La competizione dovrà essere dotata della scorta effettuata a cura del personale dell'organizzazione o dalla stessa incaricato, munito di apposita abilitazione ed idonei segni di riconoscimento.
- Sarà onere e responsabilità dell'organizzatore valutare la percorribilità, in condizioni di sicurezza, delle sopraccitate strade. Analogamente, sarà suo onere e responsabilità sospendere, annullare la competizione o limitarne il tracciato per motivi di sicurezza.
- Nei punti in cui i concorrenti si immettono o attraversano strade, provenendo da strade laterali, dovrà essere predisposta adeguata segnaletica per la regolamentazione del traffico ed effettuato il presidio mediante personale dell'organizzazione per tutto il tempo della manifestazione.
- Sia garantita, con proprio personale dotato di indumenti ad alta visibilità, munito di bracciale o altro di segno di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico ed alle intersezioni stradali.
- Sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di un adeguato numero di ambulanze e di medici.
- Sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive integrazioni segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzata a seguirli, con cartelli aventi dimensioni minime di cm 125 x 25; i cartelli costituiti da pannelli rettangolari ad angoli arrotondati recanti le scritte "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA" di colore nero con fondo di colore bianco, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di cm 150, in modo da risultare ben visibili sia anteriormente che posteriormente; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.
- Vengano poste in essere idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione.
- Sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza, la zona di traguardo onde evitare assembramenti e affluenza di pubblico per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara.
- Sia garantita, per tutto il percorso, la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi in prossimità di punti potenzialmente pericolosi del percorso e ne sia segnalata la presenza attraverso personale incaricato adottando segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti.
- Sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia.
- Prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade nonché eventuali ostacoli, impedimenti o potenziali pericoli per i concorrenti; durante lo svolgimento della gara siano inoltre adottate le opportune cautele al fine di garantire la sicurezza dei concorrenti ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione.
- Prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre e a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti potenzialmente pericolosi, di ostacoli fissi

presenti al centro della carreggiata o di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati e/o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli.

- Durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolumabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale; oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti in gara.
- Salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di Organi di Polizia, con l'ausilio di personale dotato di indumenti ad alta visibilità, munito di bracciale o altro di segno di riconoscimento facilmente riconoscibile, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime di cm 50x50, siano presidiati costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente e in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti.
- Il responsabile della scorta tecnica ed il capo scorta prima dell'inizio della gara e, successivamente durante lo svolgimento della manifestazione, provvedano ad invitare i concorrenti che sono considerati fuori gara a togliersi il numero e rispettare, durante la circolazione, tutte le norme del codice della strada.
- Il responsabile della scorta tecnica ed il capo scorta prima dell'inizio della gara abbiano verificato che il personale abilitato ad effettuare la scorta tecnica e quello impegnato nella conduzione dei veicoli di inizio gara e fine gara siano in condizioni psico-fisiche idonee per lo svolgimento dei compiti assegnati e, in particolare, non abbia assunto bevande alcoliche prima della competizione, impedendogli di iniziare l'attività di scorta.
- Il capo scorta, durante lo svolgimento dell'intera competizione, provveda a verificare, in anticipo rispetto al transito dei concorrenti, il possesso dei titoli abilitativi, della dotazione e delle attrezzature necessarie nonché la corretta sistemazione degli addetti alle segnalazioni aggiuntive, quando ne è previsto l'impiego in conformità alle disposizioni dell'art. 7-bis del Disciplinare.
- Sia data, attraverso i mezzi d'informazione o altre forme, la massima pubblicità alla manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento nonché dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione della circolazione stradale.
- Sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e dei fondi privati confinanti, evitando di imbrattare e di arrecare danni di natura estetico – ecologico alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti.
- Al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli d'indicazione affissi lungo il percorso di gara, rispettando il precedente stato dei luoghi.
- Siano preventivamente collaudate da tecnico abilitato tutte le strutture eventualmente installate lungo il percorso ed all'arrivo;
- Gli eventuali striscioni, i messaggi pubblicitari e gli altri manufatti siano posti ad un'altezza adeguata rispetto alla strada, non costituiscano ostacolo alla circolazione e garantiscano sempre il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.
- Qualora, anche per motivi non inerenti alla gara, sia necessario il transito di mezzi di soccorso o di emergenza, la gara deve essere immediatamente sospesa e devono essere adottati tutti i necessari provvedimenti al fine di consentire il regolare, completo e sicuro svolgimento di tali servizi.

Copia dall'autorizzazione dovrà essere presente in loco, per eventuali controlli da parte degli organi di polizia.

La signora Spini Enrica, come sopra identificata, quale responsabile della presente autorizzazione, è tenuta a mettere in atto tutte le sopraccitate misure preventive di sicurezza, nonché ogni altra misura che egli stesso ritenesse opportuna o che fosse a lui segnalata.

A tal proposito, per le segnalazioni in merito, chiunque è tenuto ad utilizzare i contatti indicati in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

La presente autorizzazione sarà trasmessa al beneficiario, alla Prefettura di Sondrio, alla Questura di Sondrio ed ai Comuni interessati dallo svolgimento della competizione.

Lì, 18/06/2025

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531 321)

Referente per l'istruttoria: Sig.ra Alessia Abordi (tel. 0342 531 244)